



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **ROMA**

SEZIONE **24**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MORSILLO	ANDREA	Presidente
☐	FERONE	RINIERI	Relatore
☐	MASCARUCCI	MAURO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7892/2015
depositato il 31/03/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04720130020696949 TAS.AUTOMOBILI 201
contro:
REGIONE LAZIO

proposto dal ricorrente:

SANDY DI SCACCIA SANDRA & C. SAS
VIA CASILINA SUD N. 160 03013 FERENTINO FR

difeso da:

DOTT. LEONI LORIS
CORSO DELLA REPUBBLICA 21 03100 FROSINONE FR

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 7892/2015

UDIENZA DEL

29/09/2016 ore 10:00

N° 27381/2016

PRONUNCIATA IL:

29-9-2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

29-11-2016

Il Segretario

R.G.R. N. 7892.15

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di ROMA

SEZIONE N.24

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO

Con ricorso, notificato alla Regione Lazio e depositato nei termini, la Sig.ra Scaccia Sandra , rappresentata, domiciliata e difesa come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 04720130020696949 notificata da "Equitalia Sud spa" in data 12 gennaio 2015, relativa all'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2010 e non pagata, oltre interessi e sanzioni. Il ricorrente eccepisce la nullità della cartella per presunta prescrizione del credito. Non si è costituita la Regione.

Il ricorso è fondato.

Osserva il collegio che l'art. 5, comma 51 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 1° gennaio 1986, n. 2, stabilisce che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli [...] si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.".

Secondo quanto eccepisce il ricorrente non è intervenuto nessun atto interruttivo della prescrizione perché non ha mai ricevuto l'atto n. 036129861293 asseritamente notificato dalla Regione in data 13 agosto 2011 come descritto nell'atto impugnato; eccezione, questa, incontestabile per la mancata costituzione della regione.

In relazione a quanto innanzi e tenuto conto che dalle risultanze in atti ed in particolare da quelle relative alla scadenza del bollo e alla notifica della cartella, deve ritenersi prescritto il credito per la tassa automobilistica, il ricorso merita accoglimento.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2016.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

